

(N. 618)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MESSE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1954

Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il secondo comma dell'articolo 121 della nuova legge sullo stato degli ufficiali (10 aprile 1954, n. 113), entrata in vigore il 1º maggio 1954 stabilisce:

«Agli ufficiali, che con l'entrata in vigore della presente legge acquistano diritto alle indennità di cui agli articoli 67 e 68, le indennità stesse sono corrisposte con effetto dal 1º gennaio 1953».

La norma trae origine dal fatto che la legge in parola, secondo il testo approvato nella passata legislatura e decaduto a seguito dello scioglimento delle Camere, avrebbe dovuto avere effetto dal 1º gennaio 1953.

Non potendo più far retroagire al 1º gennaio 1953 tutta la legge, che introduce, tra l'altro, nuove posizioni di stato e nuove procedure, si volle, peraltro, fare in modo che, agli effetti economici, la legge avesse efficacia da tale data, allo scopo di evitare il danno che altrimenti avrebbero subito gli interessati dal ritardo intervenuto nell'approvazione del provvedimento.

A conferma di tale intendimento sta il fatto che l'onere fu riferito ad un'applicazione delle disposizioni di carattere economico sotto la data del 1º aprile 1953.

Senonchè la formulazione non molto appropriata del secondo comma dell'articolo 121 potrebbe dar adito ad esclusioni nei riguardi di quegli ufficiali che, essendosi trovati fra il 1º gennaio 1953 e il 30 aprile 1954 in possesso dei requisiti richiesti perchè potessero conseguire il diritto alle nuove indennità, tali requisiti non avevano più alla data del 1º maggio 1954.

Si potrebbe, così, venire a frustrare in parte quel concetto ispiratore della norma che risulta dai cennati precedenti e dalla previsione di spesa.

Ad evitare che ciò possa verificarsi e ad eliminare ogni dubbio di interpretazione, abbiamo ritenuto opportuno proporvi il seguente disegno di legge per l'interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, deve intendersi nel senso che le indennità previste dagli articoli 67 e 68 della predetta legge sono dovute anche agli ufficiali che fra il 1º gennaio 1953 e il 30 aprile 1954 si sono trovati nelle condizioni richieste per l'applicazione degli articoli 100, 102, 106, 108, e 110 della legge stessa.